



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 6 del citato articolo 50, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato articolo 50, concernente le modalità di gestione della Tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

Visto il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto 30 giugno 2004, il quale dispone che con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

Ritenuto di dover estendere la sperimentazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;

Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 4 del citato articolo 50, il quale prevede, tra l'altro, al punto 3.2 dell'allegato 1, che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai medici almeno 90 giorni prima della data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del citato articolo 50;

Visto l'articolo 2 del decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato articolo 50, il quale prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari deve essere effettuato entro la data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del citato articolo 50;

Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9 del citato articolo 50, il quale prevede, tra l'altro, che la trasmissione delle informazioni da parte degli enti che le detengono deve essere effettuata, con riferimento alla data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del citato articolo 50:

- i. almeno 90 giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli assistiti, di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, da parte delle unità sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
- ii. almeno 90 giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli stranieri irregolari privi di risorse economiche sufficienti, iscritti ai servizi sanitari per stranieri temporaneamente presenti (STP) da parte delle unità sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;
- iii. almeno 60 giorni prima, la trasmissione delle anagrafiche dei direttori delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, di cui al punto 3.6 dell'allegato 1, da parte delle unità sanitarie locali;
- iv. almeno 120 giorni prima, la trasmissione degli elenchi dei medici abilitati ad effettuare prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui al punto 3.9 dell'allegato 1, da parte delle unità sanitarie locali, ovvero delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate.

DECRETA:

Articolo 1

Programma di applicazione

1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, è integrato con le seguenti regioni:

Regione	Data attivazione
Umbria	Novembre 2004
Emilia Romagna	Gennaio 2005
Veneto	Febbraio 2005
Lazio	Marzo 2005

2. Con successivi decreti sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni.



3. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, al decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, al decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, al decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con la possibilità di accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni circa le date di decorrenza degli adempimenti previsti dagli stessi decreti.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

27/06/2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLA SALUTE



3
